



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 26 Maggio 2011
Prot. N. 18785/2011
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 236/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota del legale rappresentante di Italia Nostra Lombardia inerente la richiesta di adottare opportuni provvedimenti viabilistici al fine di poter effettuare operazioni di carico scarico materiale per la manifestazione denominata "Visibilia Festival";

O R D I N A

- In **P.za CASTELLO** (tratto viario di collegamento tra via Porta Regale e via del Guasto – area parcometro) è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - ◆ dalle ore 18.00 del 27 maggio 2011 alle ore 10.00 del 28 maggio 2011
 - ◆ dalle ore 18.00 del 28 maggio 2011 alle ore 10.00 del 29 maggio 2011
- In **Via FANFULLA** (tratto antistante frontale civ. 12) è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - ◆ dalle ore 20.00 del 27 maggio 2011 alle ore 02.00 del 28 maggio 2011
 - ◆ dalle ore 20.00 del 28 maggio 2011 alle ore 02.00 del 29 maggio 2011

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pn

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI